



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 30
Data di emissione 08-09-2017
Data di registrazione 08-09-2017

COPIA

Oggetto :

VARIANTE AL P.R.G. IN ADEGUAMENTO AL P.T.C. - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.P.R. 380/01 E SS. MM. II., NONCHE' PER LA VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 1 DELLA N.A. DEL P.A.I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con atto del Consiglio Provinciale, n. 212 del 17/12/2002, è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Massa Fermana, adeguato al P.P.A.R.;
- Che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Fermo, n. 58 del 19/12/2013, in attuazione della Legge Regionale n. 34/92, esecutiva, è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Fermo;
- Che con Deliberazione di G.C. n. 61 del 24/11/2012 e successiva Determinazione U.T.C., n. 43 del 24/11/2012, è stato affidato l'incarico all'Arch. Claudio Agostinelli, per la redazione della Variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al P.T.C., al fine di rendere la pianificazione territoriale coerente ed idonea alle esigenze della comunità locale, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore, anche in riferimento alle scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale;
- Che con Deliberazione di C.C. n. 2 del 12/03/2014, esecutiva, è stata adottata la Variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al P.T.C. della Provincia di Fermo;
- Che con Deliberazione di C.C. n. 30 del 12/11/2014, esecutiva, è stata adottata definitivamente la Variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al P.T.C. della Provincia di Fermo a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che, in sede di acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. n. 34/92 e ss. mm. ii., la Provincia di Fermo, Settore Urbanistica:

- con nota protocollo n. 4855 del 12/02/2015, assunta al protocollo comunale n. 301 del 13/02/2015, richiedeva tra l'altro "...chiarimenti in merito al parere rilasciato dal Servizio Genio Civile sul procedimento in esame, ed in particolar modo sugli aspetti della compatibilità delle zone B individuate lungo il crinale del Centro e ricadenti all'interno della classificazione PAI come P3-R3...";
- con successiva nota protocollo n. 3325 del 21/10/2015, assunta al protocollo comunale n. 2308 del 21/10/2015, richiedeva tra l'altro "...il parere definitivo del Settore Genio Civile della Provincia di Fermo espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e ss. mm. ii., ai sensi del PAI della Regione Marche approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004, ed ai sensi della L.R. 22/2011 e D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 ...";

ATTESO, in virtù delle integrazioni sopra riportate:

- che il Comune di Massa Fermana ha provveduto a richiedere, con nota protocollo n. 497 del 07/03/2016, alla Provincia di Fermo, settore Genio Civile, nuovo parere di competenza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74, art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., artt. 9 e 13 delle N.A. del PAI;
- che la Provincia di Fermo, Settore Genio Civile, con nota protocollo n. 236922 del 13/04/2016, al fine di rilasciare il nuovo parere di competenza, richiedeva la trasmissione della seguente documentazione integrativa:
 - a- per le aree a pericolosità P1 e P2 l'esito favorevole della verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1 della N.A. del P.A.I.;
 - b- per le aree P3 alla conclusione della procedura di mitigazione del rischio di cui all'art. 23 delle N.A. del P.A.I.;

RITENUTO pertanto di dover procedere al conferimento dell'incarico a professionista qualificato (geologo), per la redazione degli studi inerenti la verifica di compatibilità geomorfologica e sismica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nonché per la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1, delle N.A. del PAI;

CONSIDERATO:

- che gli studi geologici sopra descritti sono da intendersi integrativi e complementari all'incarico conferito con Deliberazione di G.C. n. 61 del 24/11/2012 e successiva Determinazione U.T.C., n. 43 del 24/11/2012, per la redazione della Variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al P.T.C.,;
- che gli incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
- che è pertanto consentito l'affidamento diretto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, previa indagine preliminare sul territorio, nonché nel rispetto di un'equa rotazione degli incarichi professionali;

VISTA la proposta di onorario dei Geologi Dottor Paolo Vallesi e Professor Paolo Busdraghi, assunta al protocollo comunale n. 3039 del 02/12/2016, per la redazione degli studi inerenti la verifica di compatibilità geomorfologica e sismica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nonché per la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1, delle N.A. del PAI;

RILEVATO, dalla proposta di onorario sopra descritta, che la spesa complessiva, per l'assunzione dell'incarico così come sopra descritto, è pari ad € 6.499,99 così suddivisa:

- € 5.032,90 oltre a CAP 2% come per legge per gli studi geologici;
- € 1.120,03 oltre ad IVA 22% come per legge per le spese imprenditoriali (indagini e prove);

VISTO lo schema di convenzione professionale da sottoscrivere, per accettazione, dal professionista, nel quale sono state definite e precisate le specifiche prestazioni da svolgere;

PRESO atto che l'importo dell'incarico, determinato sulla base del costo dei lavori delle opere in programma, è stato definito attraverso l'applicazione di adeguati sconti sulle parcelle, redatte secondo quanto previsto nel cosiddetto "Decreto parametri" – DM. n.143 del 31.10.2013;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra esposto e giustificato in premessa, di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi;

VERIFICATO che la somma complessiva pari ad € 6.500,00, trova allocazione al capitolo n. 198 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento dell'incarico per la redazione degli studi inerenti la verifica di compatibilità geomorfologica e sismica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nonché per la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1, delle N.A. del PAI, ai Geologi Dottor Paolo Vallesi e Professor Paolo Busdraghi, per l'importo complessivo pari ad € 6.500,00, onnicomprensivo di spese imprenditoriali, CAP ed IVA come per legge;
- di approvare l'allegato schema di convenzione per l'incarico professionale, da sottoscrivere per accettazione da parte dei citati professionisti;
- di imputare la spesa complessiva € 6.500,00 al capitolo n. 198 del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;

- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

COMUNE DI MASSA FERMANA (Provincia di Fermo)

---*---

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI INERENTI LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.P.R. 380/01 E SS. MM. II., NONCHÉ PER LA VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, DELLE N.A. DEL PAI

In data __/__/2017, presso la residenza comunale di Massa Fermana (FM), in Via Garibaldi n. 60, si sono costituiti da una parte:

- Il Comune di Massa Fermana, c.f.: 00380940445, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "il Comune", rappresentato dal Geom. Gilberto Caraceni, nato a Massa Fermana (FM), il 06/09/1954, in qualità di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L.; da una parte;
- Il Geologo _____, nato a _____ il __/__/19__, c.f.: _____, con studio in _____ (___), Via _____, iscritto all'Albo dei Geologi di _____ con il n. _____, di seguito denominato semplicemente "Professionista", che interviene anche in nome e per conto del Geologo _____, nato a _____ il __/__/19__, c.f.: _____, con studio in _____ (___), Via _____, iscritto all'Albo dei Geologi di _____ con il n. _____.

Premesso che con determinazione U.T.C. n. 30 del 08/09/2017, è stato approvato lo schema della presente convenzione ed è stato individuato il Professionista per la redazione di: per la redazione degli studi inerenti la verifica di compatibilità geomorfologica e sismica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nonché per la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1, delle N.A. del PAI, in relazione alla Variante al Piano Regolatore Generale, in adeguamento al P.T.C.;

Tutto ciò premesso, si stipula il presente incarico di consulenza professionale, in forma valida ed esecutiva, secondo le disposizioni di seguito elencate.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) Il Comune, come sopra costituito, affida al professionista, che accetta l'incarico professionale per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: redazione degli studi inerenti la verifica di compatibilità geomorfologica e sismica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nonché per la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1, delle N.A. del PAI, comprese le prove geognostiche all'uopo necessarie, il tutto come meglio specificato nell'offerta economica, assunta al protocollo comunale n. 3039 del 02/12/2016.

- 3) L'incarico comprende la redazione di tutti gli elaborati necessari all'acquisizione del parere della Provincia di Fermo, Settore Genio Civile, di cui alla nota protocollo n. 236922 del 13/04/2016, con la quale veniva richiesta ai fini la seguente documentazione integrativa:
 - i. per le aree a pericolosità P1 e P2 l'esito favorevole della verifica tecnica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 13, comma 1 della N.A. del P.A.I.;
 - ii. per le aree P3 alla conclusione della procedura di mitigazione del rischio di cui all'art. 23 delle N.A. del P.A.I.
- 4) Resta inteso che il Geologo svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Comune, tramite il Responsabile del Procedimento, nel rispetto della normativa generale ed attuativa, restando obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di incarichi professionali nell'ambito nazionale e della Regione Marche. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto della presente convenzione ed in particolare quelle contenute.
- 5) La tempistica per lo svolgimento dell'incarico è la seguente: consegna elaborati entro giorni 90 dalla data della presente scrittura. Il mancato rispetto del termine sopra indicato è legittimo ed espresso motivo di risoluzione per inadempimento contrattuale a favore del Comune.
- 6) Il Comune potrà ordinare al Geologo, in fase istruttoria o di approvazione degli elaborati facenti parte dell'incarico, modifiche ritenute utili, ovvero eventualmente richieste dagli Organi o Autorità preposte alla vigilanza e/o approvazione, ovvero da normative intervenute, senza alcun tipo di maggiore compenso.
- 7) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo e/o in formato elettronico, rimanendo di proprietà del Comune, che potrà utilizzare a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
- 8) Il Geologo incaricato resta l'unico responsabile della conformità dello studio alle leggi vigenti, ai regolamenti e allo stato effettivo dei luoghi e alla veridicità ed esattezza di quanto in esso contenuto; qualora si riscontrino eventuali difformità degli atti prodotti rispetto alle leggi, regolamenti e allo stato effettivo dei luoghi sarà richiesto allo stesso il risarcimento dei maggiori oneri sopportati dal Comune per colpa del professionista.
- 9) Il compenso per la prestazione è pari a € 6.500,00, comprensivo di IVA 22% e Cassa Previdenziale, nonché del rimborso spese per i relativi sondaggi geognostici, così come dettagliatamente descritti nella proposta di onorario.
- 10) Il compenso complessivo per l'espletamento della consulenza sarà corrisposto, ove nulla osti, entro trenta (30) giorni dalla presentazione di regolare fattura.
- 11) Nella determinazione del compenso il Geologo ha applicato una congrua riduzione sulle abrogate tariffe minime, ritenendo che la somma così stabilita sia equa e regolare in funzione della prestazione da rendere ed in base al proprio apporto, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa o rivalsa, sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

- 12) Il Geologo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
- 13) Il Geologo, in tutte le fasi della sua prestazione, potrà avvalersi dell'assistenza del proprio personale tecnico di fiducia o di propri collaboratori, ferma restando la sua piena e completa responsabilità nei confronti del Comune. Il Comune, quindi, resta estraneo a qualsiasi rapporto giuridico ed economico che s'instaurerà tra il Geologo e i suoi collaboratori e/o altri soggetti, nonché in genere nei confronti di terzi.
- 14) Nel caso il Geologo, nell'espletamento dell'incarico, non osservasse i contenuti del presente contratto e/o le direttive fissate del Comune, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni per l'osservanza delle condizioni disattese.
- 15) In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle diverse fasi emergessero gravi negligenze professionali che possono arrecare danni o ritardi per il Comune, previa notifica, quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione dell'incarico.
- 16) In caso di risoluzione o recesso, da parte del Comune, per il mancato rispetto dei termini previsti nella formulazione della consulenza, il Professionista non ha diritto ad alcun compenso, oltre a quello eventualmente già ricevuto.
- 17) A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, il Professionista è obbligato a disporre di idonea copertura assicurativa sui rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico.
- 18) Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Fermo. Tuttavia le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto, anche in via transattiva.
- 19) Tutti i dati e le informazioni relative all'instaurazione ed all'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e di cui le parti sono in possesso, acquisiti/e anche verbalmente, verranno trattati/e sia in forma cartacea sia con strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi del T.U. in materia di riservatezza, ex decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- 20) Il Consulente, in relazione a tutte le informazioni, a qualsiasi titolo, acquisite dal Comune, sia nella fase di esecuzione che nelle fasi preliminari alla stipula, è tenuto a mantenere la massima riservatezza e si obbliga a non divulgarle. In ogni caso, è vietata ogni forma di divulgazione e/o trattamento, con ogni mezzo, dei dati e delle informazioni, anche delle relazioni e/o pareri e/o consulenza, senza il consenso scritto del Comune.
- 21) Il presente contratto, redatto in doppio originale, è registrato in caso d'uso e le spese relative resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.
- 22) Per quanto non contemplato nel presente contratto, le Parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del Codice Civile ed ai Regolamenti Statali e Regionali, nonché alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento italiano.

Letto, confermato e sottoscritto, in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva.

Massa Fermana, li __/__/2017

Il Professionista (Geol. _____)

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2017	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI SOPRALLUOGHI ETC	198-	111-	6.500,00
2018	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI SOPRALLUOGHI ETC	198-	111-	246,74

Osservazioni:

08-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16-01-2020 al 31-01-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 16-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI